

DELIBERA 172/2023/CRL/UD del 27/03/2023
RETTIFICA DELIBERA 086/2023/CRL/UD del 24/02/2023
EXXX/ FASTWEB S.P.A. / WIND TRE S.P.A.
(ISTANZA LAZIO/D/476/2017)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, “AgCom”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del XXXXXXXXXXXXXXX stipulata dall’AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, e in particolare l’art.4, c.1, lett. e);

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”*;

ATTESO CHE con Delibera 086/2023/CRL/UD del 24/02/2023, è stata accolta parzialmente l’istanza della società EXXX. nei confronti delle società Fastweb S.p.a. e Wind Tre S.p.a.;

ATTESO ALTRESI’ CHE in data 27 febbraio 2023 è pervenuta una istanza di autotutela dell’operatore FASTWEB Spa, in quanto tra l’istante e Fastweb era

intervenuto un accordo in udienza il 25.01.2018 come riportato dal verbale *“Fastweb, in un'ottica di spirito conciliativo, propone l'azzeramento delle fatture, un rimborso di 500 euro con ritiro contestuale della pratica recupero crediti ed esenzione spese. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico iban IT73xxx Uxxx 120 gg a decorrere dalla data odierna. Wind propone un indennizzo di euro 300,00. L'istante accetta la proposta avanzata da fastweb e rifiuta la proposta di Wind.”*

CONSIDERATO che il predetto accordo non è stato inserito a fascicolo né dalla parte istante, né dall'operatore, determinando pertanto l'assunzione della citata delibera n. 86, che ha disposto un indennizzo da mancata risposta al reclamo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21 octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica della deliberazione 86/2023;

Per le motivazioni in premessa

IL CORECOM LAZIO DELIBERA

a) di apportare le seguenti modifiche sub par. 4 "Motivazione della decisione", dopo le parole: *“parzialmente accolte per i motivi esposti di seguito.”* Aggiungere le seguenti: *"occorre precisare che Fastweb ha raggiunto un accordo in sede di udienza di definizione con la società istante. Per tale ragione, ogni addebito mosso nei confronti di tale operatore deve ritenersi transatto e non meritevole di trattazione in questa sede."*,

nonché, dopo le parole *“per un totale di 5 giorni (€ 7,50 pro die).”* eliminare le seguenti: *"All'interno del fascicolo istruttorio risultano due comunicazioni PEC, indirizzate a Fastweb in data 14.02.2017 e 23.02.2017 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, la contestazione della fattura n. 10xxx e della fattura n. 16xxx, di importo pari ad € 122,92, rimaste prive di riscontro. L'operatore è quindi tenuto a corrispondere un indennizzo pari ad € 300,00, ai sensi dell'art. 11, All. A, delibera 73/11/CONS. Anche"*.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to